



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E
CONTROLLO AGROFORESTALE

Responsabile di settore Lorenzo DROSERÀ

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22522 - Data adozione: 24/10/2023

Oggetto: D.lgs 19/2021 - Servizio Fitosanitario - Deroga abbruciatura residui di potatura in relazione a quanto previsto dall' art. 19.1.b del D.M MASAF del 23/12/2022 recante "Pagamento per la salvaguardia di olivi di valore paesaggistico"

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/10/2023

Numero interno di proposta: 2023AD025372

IL DIRIGENTE

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola Comune;

VISTA la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

Dato atto che, in applicazione dei sopra citati Regolamenti, la Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);

Visto il Decreto Ministeriale MASAF del 23/12/2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";

Considerato che l'art. 19 comma 1 del sopra richiamato Decreto Ministeriale MASAF, recante "Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico" dispone che tale pagamento (cd. "Eco-schema 3") spetta agli agricoltori per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro, con la densità di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, fatte salve diverse disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari per il contenimento o l'eradicazione di fitopatie o di parassiti:

a) potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente

(con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100% delle piante;

b) divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti;

c) mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello status quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi;

Esaminate le segnalazioni delle Organizzazioni professionali relative a forti attacchi di rogna dell'olivo rilevati nel 2023 e diffusi su tutto il territorio regionale;

Rilevato che La rogna dell'olivo è una infezione, causata dal batterio *Pseudomonas savastanoi*, che le piante contraggono attraverso ferite causate da potature, grandine, gelate, vento e dalla pratica dell'abbacchiatura tradizionale o da quella effettuata con abbacchiatori elettrici o pneumatici ormai ampiamente diffusi in olivicoltura;

Rilevato inoltre che questa batteriosi è diffusa in tutte le zone olivicole della Toscana e che, come per molte malattie di origine batterica, anche per la rogna dell'olivo non esistono interventi curativi specifici una volta che l'organismo nocivo è entrato nella pianta;

Considerato che, non esistendo una cura per la rogna dell'olivo, è essenziale evitare il contagio, allontanando e distruggendo quanto prima le parti di rami attaccate dal batterio che presentano i tipici cancri rameali;

Considerato che fra le pratiche più efficaci per evitare la diffusione del batterio si possono annoverare l'asportazione e l'abbruciamento in loco dei residui di potatura infetti in modo tale da impedire al batterio di diffondersi nell'ambiente ;

Ritenuto pertanto che, qualora sussistano le condizioni della presenza della fitopatia 'rogna dell'olivo' negli appezzamenti condotti da soggetti beneficiari dei pagamenti per la salvaguardia di olivi di valore paesaggistico (cd. "Eco-schema 3"), possa attivarsi una diversa indicazione a fini fitosanitari che consenta ai beneficiari di bruciare i residui di potatura in situ o nelle immediate vicinanze, nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione degli incendi;

DECRETA

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 19.1.b del Decreto Ministeriale MASAF del 23/12/2022, ai soggetti beneficiari dei pagamenti per la salvaguardia di olivi di valore paesaggistico (cd. "Eco-schema 3"), qualora sussistano le condizioni della presenza della fitopatia 'rognia dell'olivo' negli appezzamenti da essi condotti, è consentito in deroga l'abbruciamento dei residui di potatura in situ o nelle immediate vicinanze, nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione degli incendi e fino al 30/6/2024.
2. I soggetti di cui al comma precedente, qualora intendano avvalersi della deroga, devono documentare adeguatamente la presenza della fitopatia con fotografie o filmati, in modo da consentire le verifiche del caso anche dopo l'esecuzione delle potature ed il loro abbruciamento .
3. Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE